

Sospensione mutui in conseguenza dell'evento sismico verificatosi nei territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venarina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea dal giorno 26 dicembre 2018 - PROROGA STATO DI EMERGENZA

Ai sensi dell'Art. 1 comma 732 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (cd. "Legge di Bilancio 2023") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza in conseguenze dell'evento sismico verificatosi a partire dal giorno 26 dicembre 2018 nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venarina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea.

Pertanto, i soggetti titolari di mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, con residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, hanno il diritto di richiedere alle Banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Inoltre, i soggetti che abbiano già in passato beneficiato della misura possono presentare una nuova richiesta di sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il soggetto titolare del mutuo è tenuto ad accompagnare la richiesta di sospensione con un'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione di sanzioni penali.

CheBanca!, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l'effettivo stato.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I titolari di mutui, persone fisiche con residenza nei comuni colpiti possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **31 marzo 2023** la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 12 mesi dalla data di richiesta** ovvero non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Costi ed effetti della sospensione

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutui, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.

Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.